FONDAZIONE TEATRI DI PISTOIA

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEL PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI DI PISTOIA

SPECIFICHE SULLA COPERTURA ASSICURATIVA
(Art. 7 del Regolamento)

In tutte le ipotesi di concessione temporanea da parte di Fondazione Teatri di Pistoia (sia a titolo gratuito, che a titolo oneroso), i terzi ai quali - nel rispetto del Regolamento di Fondazione Teatri di Pistoia e del Disciplinare del Comune di Pistoia - è dato in concessione il teatro o parte di esso, dovranno esibire all'atto della concessione, una **polizza assicurativa di responsabilità civile terzi per danni a persone da Morte, Lesioni personali e Danni a Cose con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni di euro)** con al proprio interno le seguenti garanzie esplicitate in maniera palese:

1) **Garanzia di responsabilità civile terzi per danni al fabbricato** (ai locali, arredi, attrezzature, di proprietà di terzi).
2) **Danni tra Associati / Volontari / Iscritti / Allievi** per morte ed invalidità permanente.

Qualora i terzi utilizzatori non fossero già provvisti di tale copertura assicurativa, dovranno provvedere a dotarsi prima di presentare la relativa richiesta di utilizzazione.

La Direzione di Fondazione Teatri di Pistoia si riserva inoltre, la possibilità di chiedere integrazioni alle garanzie sopra citate qualora la specificità e la natura della attività del richiedente concessione temporanea, fosse valutata fuori da normali standard di sicurezza individuati dalla Fondazione Teatri di Pistoia o vi fossero esigenze particolari.

La mancata trasmissione della suddetta polizza alla Fondazione Teatri di Pistoia per le necessarie verifiche comporterà l'inammissibilità della richiesta di concessione.